



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

*All'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. –
Invitalia*

Alle imprese interessate

Circolare 2 febbraio 2026, n. 252

Oggetto: Contratti di sviluppo agroindustriali – Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023 recante le modifiche al regime di aiuti dei «Contratti di sviluppo agroindustriali» e ulteriori modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.

1. Premesse

Con la circolare 24 novembre 2017, n. 183851, sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del regime di aiuti “*Contratti di sviluppo agroindustriali*” (SA.47694 (2017/N)), rivolto al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, introdotto con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, ed implementato nell'ambito degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01.

Alla scadenza dei predetti Orientamenti (intervenuta il 31 dicembre 2022), il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 19 aprile 2023 ha apportato nuove modificazioni alla disciplina attuativa dello strumento dei Contratti di sviluppo, al fine di adeguare lo strumento agevolativo ai nuovi orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023 e adottati con la comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01.

Al punto 659 dei predetti orientamenti, la Commissione, in conformità dell'art. 108, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha proposto agli Stati membri di modificare entro il 30 giugno 2023 i rispettivi regimi di aiuto esistenti, al fine di garantire il rispetto



delle nuove disposizioni recate dagli orientamenti. In tal senso, il Decreto ministeriale 19 aprile 2023 ha riformulato l'art. 19-*bis* del Decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e ha introdotto il nuovo regime di aiuti (SA.107569), approvato dalla Commissione europea con decisione del 4 ottobre 2023, n. 6636 final, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la resilienza del sistema agroindustriale nazionale stimolando e sostenendo l'attuazione di programmi di investimento produttivo con caratteristiche strategiche e innovative e dimensioni finanziarie significative, anche al fine di garantire ricadute positive sulla produzione agricola nazionale.

In tale contesto, la presente circolare, operando in continuità con la precedente del 24 novembre 2017 n. 183851, che deve intendersi sostituita dalla presente, fornisce indicazioni operative, derivanti anche da interlocuzioni intervenute con la Commissione europea nel corso della gestione attuata, sulle modalità di applicazione del nuovo regime, al fine di indirizzare adeguatamente l'operato dell'Agenzia nelle attività di verifica di propria competenza e le imprese interessate nell'implementazione dei programmi di investimento.

2. Ammissibilità delle imprese agricole

A fronte della generale esclusione dall'ammissibilità alle agevolazioni dei programmi riguardanti l'attività agricola, silvicola e della pesca (di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO), stabilita dall'articolo 14, comma 6, lettera a) del D.M. 9 dicembre 2014, precisazioni in ordine all'ammissibilità degli investimenti concernenti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli presentati da imprese esercenti attività agricola primaria sono state fornite dapprima con il D.M. 2 novembre 2021 (articolo 1, comma 1, lett. i), n. 2) e, successivamente, dal richiamato D.M. 19 aprile 2023 che, per quanto esposto nelle premesse, ha integralmente riformulato l'articolo 19-*bis* del D.M. 9 dicembre 2014, sostituendo la versione previgente del 2017.

Sul punto, in continuità con la previgente normativa, l'articolo in questione prevede espressamente che le agevolazioni possano essere concesse anche alle imprese agricole esercenti attività agricola primaria qualora gli interventi proposti e richiesti alle agevolazioni siano riconducibili ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nel dettaglio, il comma 1 del citato articolo sancisce che “*Al fine di favorire la competitività e la resilienza della struttura produttiva agroindustriale*”, le agevolazioni destinate ai programmi di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere concesse “*in favore di imprese di qualsiasi dimensione, ivi comprese quelle esercenti attività agricola primaria*”. La richiamata disciplina consente quindi alle imprese esercenti attività agricola primaria di presentare domanda di agevolazione purché il progetto d'investimento proposto sia riconducibile all'attività di trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli. L'elemento determinante ai fini dell'ammissibilità non è dato quindi dalla qualifica dell'impresa richiedente, bensì dalla natura dell'investimento proposto e dalla coerenza dell'investimento medesimo con gli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di investimenti nel settore della trasformazione e



commercializzazione dei prodotti agricoli, così come delineati dal D.M. 9 dicembre 2014 e dalla disciplina unionale applicabile.

Per quanto esposto, nel caso di programmi di investimento ammissibili – in quanto concernenti la più volte richiamata attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – presentati da imprese esercenti attività agricola primaria non sarà necessario che l'impresa provveda ad attivare un codice ATECO concernente un'attività manifatturiera di cui alla sezione C del codice ATECO.

Restano ovviamente esclusi dal perimetro agevolativo gli investimenti delle imprese agricole che siano strettamente connessi alla produzione agricola primaria, intesa – sulla base della definizione offerta dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, art. 2.4., par. 46 – quale *“attività espletata nella produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti”*.

3. *Rispetto dei requisiti richiesti dai programmi di sviluppo rurale regionali*

Con riferimento all'attività istruttoria relativa alle istanze di accesso ai Contratti di sviluppo, si richiama quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.M. 9 dicembre 2014, che dispone che l'Agenzia, verificata la disponibilità finanziaria e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, trasmetta alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo i relativi elementi progettuali, richiedendo alle stesse un parere in merito alla compatibilità del suddetto piano progettuale con i programmi di sviluppo locale.

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, del medesimo decreto, recante le specifiche condizioni di ammissibilità previste per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nello specifico, la norma stabilisce, tra l'altro, che *“[...] Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati; a tale fine l'Agenzia richiede un parere alla regione nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, comma 2”*. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i programmi di sviluppo rurale sono attuati, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, attraverso il Complemento Regionale per lo sviluppo Rurale (CSR), il quale costituisce parte integrante del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 (CSR 23/27) e fornisce le indicazioni necessarie ai fini dell'attuazione della strategia nazionale a livello locale.

Pertanto, in continuità con la precedente attuazione, nel caso di progetti di investimento rientranti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Agenzia nel richiedere il parere in merito alla compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.M. 9 dicembre 2014, è tenuta a segnalare la necessità che il predetto parere abbia ad oggetto, altresì, la compatibilità del progetto con i requisiti ambientali previsti dai CSR.

Rientrando la verifica della compatibilità del programma di sviluppo con i requisiti



ambientali previsti dai CSR nella più ampia attività di valutazione di compatibilità con i programmi di sviluppo locale, nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, trova applicazione l'articolo 9, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, ai sensi del quale l'Agenzia, al fine di consentire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nei termini previsti, considera il programma di sviluppo compatibile con i programmi di sviluppo locale, anche con riferimento ai requisiti previsti dai CSR regionali.

4. Requisiti di accesso per le imprese di grandi dimensioni

L'articolo 19-*bis*, comma 7, lett. b) del D.M. 9 dicembre 2014, come modificato dal D.M. 19 aprile 2023, reca disposizioni specifiche in merito all'effetto di incentivazione per le imprese di grandi dimensioni. In particolare, è previsto che le imprese di grandi dimensioni, oltre a quanto stabilito per tutti i soggetti beneficiari in merito all'avvio del progetto di investimento, *“devono descrivere nella domanda di agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, e fornire documenti giustificativi a sostegno del predetto scenario controfattuale. L'Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all'art. 9, comma 4, verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce un effetto di incentivazione”*.

In continuità con la precedente attuazione, al fine di dimostrare l'effetto di incentivazione, l'impresa è tenuta quindi ad illustrare, all'interno della domanda di agevolazione, lo scenario controfattuale, ovvero la ricostruzione ipotetica della situazione (progetti o attività alternativi) che si sarebbe verificata qualora l'agevolazione non fosse stata concessa. Se debitamente motivato dall'impresa, lo scenario controfattuale può essere costituito dall'assenza di progetti o attività alternativi, con il sostanziale mantenimento della situazione ante investimento oggetto di domanda.

Sulla base di un piano aziendale presentato *ex ante*, l'impresa interessata deve dimostrare un deficit di finanziamento (*funding gap*), ovvero la presenza di costi di investimento superiori al valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dall'investimento. Gli utili di esercizio attesi dall'investimento si intendono in termini di flussi di cassa, determinati sottraendo dai ricavi operativi i costi operativi e di sostituzione e aggiungendo il valore residuo dell'investimento (*terminal value*). Il fine ultimo è che l'impresa sia in grado di dimostrare la necessità dell'intervento agevolativo ai fini della realizzazione dell'investimento programmato e quindi la presenza di un effetto incentivante dell'aiuto.

L'Agenzia, nell'ambito dello svolgimento delle previste attività istruttorie di cui all'art. 9, comma 4, del decreto 9 dicembre 2014, nel verificare la credibilità dello scenario controfattuale, può basare le proprie valutazioni su atti interni agli organi sociali, nonché su analisi comparative degli investimenti programmati e di quelli realizzati negli esercizi precedenti nelle medesime unità produttive oggetto del programma, dalle quali emerga una discontinuità riconducibile all'attivazione del regime agevolativo.

L'articolo 19-*bis*, reca, altresì, disposizioni specifiche in materia di proporzionalità



dell'aiuto per le imprese di grandi dimensioni, al fine di assicurare che l'intervento pubblico sia proporzionato ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'investimento agevolato ed evitare che l'aiuto determini un indebito vantaggio economico o una sovracompensazione dei costi. In particolare, l'art. 19, comma 14, lett. b), del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 19 aprile 2023, sancisce che *“Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi nel rispetto delle seguenti condizioni: ... b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio”*.

In sede di presentazione della domanda di agevolazione, pertanto, il soggetto proponente è tenuto a dimostrare che l'importo richiesto non ecceda il differenziale di costo tra l'investimento proposto e la soluzione alternativa individuata nello scenario controfattuale prospettato e che lo stesso non ecceda il minimo necessario a garantire una redditività ordinaria del progetto.

Tali presupposti di ammissibilità possono essere dimostrati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui l'aiuto non determini un incremento del tasso interno di rendimento dell'investimento tale che lo stesso risulti superiore ai normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o al costo medio del capitale dell'impresa nel suo insieme o ai tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

Al fine di consentire le verifiche di cui al presente punto, alle domande di agevolazione presentate da imprese di grandi dimensioni successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare dovrà essere allegato, a corredo delle informazioni già richieste nell'ambito della modulistica disponibile, la quantificazione del *funding gap* ottenuta mediante l'utilizzo del modello – definito a seguito di interlocuzioni con la Commissione europea – reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento dell'iter istruttorio, tale modello può essere utilizzato anche per la valutazione di domande già presentate alla data di pubblicazione della presente Circolare.

Resta ferma la possibilità per l'Agenzia di richiedere - ove si reputi necessario anche per le domande già presentate - ulteriori elementi di valutazione funzionali alla quantificazione del *funding gap*.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bronzino